

CAPITOLATO SPECIALE

***AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO - PERIODO
01/07/2022 – 30/06/2024***

ART. 1. - OGGETTO E FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio di Housing Sociale Temporaneo è modello di intervento nell'ambito delle politiche sociali per il contrasto alla grave marginalità sociale che si rivolge ad utenti, già in carico al Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che si trovano in situazioni di vulnerabilità abitativa e in condizioni di disagio socio-economico.

Il servizio, a sostegno delle politiche abitative, è finalizzato pertanto ad affrontare l'emergenza abitativa con iniziative di prima accoglienza mirate a soddisfare, sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione, il fabbisogno abitativo, mettendo a disposizione posti letto in unità immobiliari (appartamenti e/o case indipendenti) destinati agli utenti in carico al Settore Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Negli ultimi anni, con l'aggravarsi e il perdurare della crisi economica, il Settore Servizi Sociali e Socio-Sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha dovuto affrontare la sempre più crescente problematica di sostegno ai nuclei familiari in situazione di forte disagio abitativo. Le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvate in conferenza unificata il 05/11/2015, ed il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui al Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, richiamano la priorità di intervento rivolta alle problematiche connesse al disagio e/o grave marginalità abitativa e a forme di precarietà a cui sono esposte persone prive di reddito, con reddito insufficiente o in situazioni di degrado e di esclusione.

L' Housing Sociale Temporaneo ha pertanto l'obiettivo primario di risolvere il disagio sociale ed abitativo transitorio e momentaneo di utenti che si trovano in uno stato di svantaggio e/o di marginalità sociale e/o in situazioni emergenziali e di vulnerabilità abitativa, con la finalità di aumentare la capacità di fruibilità dei servizi, non riducendosi ad un servizio di sola e semplice ospitalità, ma ponendosi come obiettivo anche il costruire e rafforzare l'autonomia abitativa dei soggetti deboli, promuovendo interventi mirati alla formazione di una maggiore autonomia, indipendenza economica e consapevolezza della propria responsabilità nella condivisione del bene comune.

L'inserimento negli alloggi è il punto di partenza fondamentale di un percorso di integrazione, al

fine di acquisire una maggiore fiducia in sé e promuovere l'autostima e l'autodeterminazione.

L'affidamento del servizio ha dunque per oggetto:

- 1) la dotazione e messa a disposizione di unità immobiliari, appartamenti e/o case indipendenti, ad uso di civile abitazione, nel rispetto della normativa di tale settore, dislocati sul territorio dei Comuni della Bassa Romagna aderenti all'Unione vicino a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina, facilmente raggiungibili con il sistema di trasporto pubblico locale;
- 2) l'allestimento degli alloggi, di cui al precedente comma, completi di mobilio, utensili domestici, elettrodomestici e biancheria. L'utilizzo degli alloggi si intende comprensivo dei costi delle utenze domestiche (luce, acqua, gas, smaltimento rifiuti), delle eventuali spese condominiali e pulizie delle parti comuni e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'edificio, nonché della assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- 3) la previsione della possibilità di co-housing (condivisione di spazi comuni, quali servizi igienici, cucina, salotto/sala da pranzo) all'interno dello stesso alloggio;
- 4) la stesura del "Progetto di vita" unitamente alla Assistente Sociale responsabile del caso con il quale, a seguito dell'analisi dei bisogni e delle risorse personali, si definiscono gli obiettivi da raggiungere durante la permanenza negli alloggi;
- 5) l'effettuazione di visite in loco giornaliere (esclusa la domenica e le festività) per supportare l'ospite attuando attività assistenziali necessarie e garantendo inoltre azioni ed interventi educativi collegati "all'abitare", a titolo esemplificativo e non esaustivo: accompagnamento/orientamento dell'ospite ai locali dei servizi pubblici, supervisione del funzionamento degli alloggi, sostegno al disbrigo di pratiche burocratiche, aiuto nella ricerca della casa e del lavoro, promozione della banca del tempo fra gli ospiti, controllo della condizione di co-housing, supporto pulizie;
- 6) lo svolgimento delle funzioni contabili/amministrative proprie dell'Housing Sociale Temporaneo: tenuta del registro delle presenze, comunicazioni di ingresso e di uscita all'Ufficio Immigrazione e alla Forze dell'Ordine locali, archiviazione documentale, rapporti con l'amministratore di condominio;
- 7) la partecipazione al Tavolo mensile della rete delle Associazioni, promosso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al fine di coordinare interventi offerti agli ospiti dal volontariato locale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, piccoli interventi di manutenzione, eventuale rifornimento di viveri attraverso il Banco Alimentare o la Caritas, aiuto nell'accudimento dei figli, partecipazione alle attività aggregative/ricreative della comunità locale, fornitura di abiti, lenzuola, stoviglie, ecc.

L'Aggiudicatario, di propria iniziativa o in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, può promuovere iniziative di fundrising. Le eventuali risorse finanziarie raccolte sono destinate a soddisfare i bisogni dell'abitare sociale e ad apportare migliorie al servizio.

Al termine di ogni semestre la Ditta aggiudicataria presenta all'Unione la rendicontazione delle attività svolte comprensive degli eventuali importi incassati con il fundrising e delle modalità di utilizzo degli stessi.

ART. 2 - AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI OSPITI

La programmazione degli interventi (accesso al servizio dell'ospite) spetta al Settore Servizio Sociale e Socio Sanitario dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Gli accessi di Housing Sociale Temporaneo sono destinati ai seguenti utenti: adulto/a, nucleo monoparentale con figli minori, inclusi nuclei monofamiliari di donne in percorso di uscita dalla violenza di genere, nucleo familiare (coppia senza figli), infine nucleo familiare con figli minori o infine adulto/a in condizioni di fragilità relazionale articolata, in carico al Settore Servizi Sociali e Socio-Sanitario dell'Unione dei Comuni, e che si trovano in situazione di disagio abitativo.

L'Aggiudicatario, prima dell'inserimento, deve:

- presentare agli ospiti il modulo di ingresso contenente oltre ai dati anagrafici, i recapiti telefonici, il nr di carta d'identità o il nr di altro documento di identità, eventuale nr. di permesso di soggiorno, le regole dell'ospitalità temporanea;

- predisporre la proposta del "Progetto di vita" dell'utente, da definirsi unitamente all'Assistente Sociale responsabile del caso, di norma entro 15 giorni dalla proposta di accesso al servizio e potrà essere aggiornato ed adeguato durante il periodo di permanenza nel servizio.

L'utente sceglie, accettando autonomamente, di sperimentare il servizio. L'utente che accetta l'Housing Sociale temporaneo si impegna a sottoscrivere il modulo di ingresso, contenente le regole fondamentali e con tale sottoscrizione si intende inserito nel servizio.

Il soggetto/nucleo familiare inserito nel servizio di Housing Sociale Temporaneo è registrato al servizio Anagrafe del Comune ove si trova l'alloggio.

L'Aggiudicatario provvede alla stipula del contratto di locazione dell'appartamento, ove non ne sia in disponibilità ed al conseguente pagamento del canone mensile e di tutte le spese inerenti e conseguenti l'utilizzo dei locali.

Il periodo di accoglienza degli ospiti non può essere superiore ai 6 (sei) mesi. Eventuali proroghe dei tempi di accoglienza possono essere consentite solo con il parere favorevole dei Responsabili di riferimento del Settore Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nel caso l'utente raggiunga una parziale autonomia è possibile trasferirlo nel servizio di Housing First per completare il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Vita.

Previo valutazione da parte dell'assistente sociale, responsabile del caso, delle disponibilità economiche degli utenti/nuclei inseriti, il Progetto di Vita può prevedere una quota mensile a carico degli utenti/nuclei medesimi (variabile da € 50,00 a 150,00) a parziale copertura del canone di locazione. Tale quota è versata direttamente all'aggiudicatario e rendicontata da quest'ultimo al Settore Servizio Sociale e Socio Sanitari dell'Unione al termine di ogni semestre.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire le seguenti possibilità di alloggio tramite il loro reperimento sul libero mercato o in disponibilità:

- posto in camera singola (con condivisione degli spazi comuni dell'alloggio con altre persone)
- posto in camera doppia/tripla (condivisione della camera e degli spazi comuni dell'alloggio con altre persone);
- sistemazione per nucleo familiare (senza condivisione degli spazi comuni dell'alloggio con altri nuclei).

L'Aggiudicatario deve provvedere alla stipula del contratto di locazione degli appartamenti necessari, nel caso non ne sia proprietario, ed al conseguente pagamento del canone mensile e di tutte le spese inerenti e conseguenti l'utilizzo dei locali, comprese le utenze.

Le unità immobiliari devono accogliere esclusivamente ospiti in condizione di disagio abitativo

temporaneo. I minori ospitati rimangono in carico al nucleo genitoriale.

Il numero complessivo di posti letto, inclusi i posti letto per i minori che la Ditta deve offrire è pari a 14, organizzati in almeno 3 appartamenti che devono avere la possibilità di ospitare ulteriori 2 posti letti per eventuali situazioni emergenziali.

Il servizio dovrà garantire il mantenimento delle persone già accolte che attualmente sono pari a n. 6 progetti (tra adulti e nuclei familiari) organizzati in n. 3 appartamenti per un totale di posti letto occupati pari a 16, comprese le situazioni inserite in emergenza. L'Aggiudicatario dovrà pertanto fornire, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, i titoli di disponibilità degli alloggi che intende mettere a disposizione del servizio ovvero regolari contratti di locazione stipulati con i proprietari completi di planimetrie per assicurare la continuità del servizio agli attuali ospiti.

L'aggiudicatario, per gli ospiti adulti di sesso maschile, deve mettere a disposizione un alloggio a questi riservato.

Le dimissioni degli ospiti avvengono trascorso il periodo massimo di permanenza (sei mesi), salvo eventuali proroghe, autorizzate dall'Unione, come già sopra specificato.

Trascorso il periodo massimo di permanenza presso l'alloggio di housing sociale, qualora non sia concessa ulteriore proroga di accoglienza, è onere dell'aggiudicatario mettere in atto tutte le azioni necessarie per il rilascio dell'appartamento.

Elementi migliorativi delle attività previste nel presente capitolato o attività ulteriori realizzabili dall'Aggiudicatario potranno essere rappresentate in sede di offerta con specificazione del dimensionamento e della temporalizzazione.

L'Aggiudicatario dovrà garantire le seguenti attività principali:

- a) individuazione di un numero di alloggi adeguato ad ospitare le persone che accederanno al progetto, nei limiti previsti dal presente capitolato, parimenti adeguati per tipologia, ampiezza e contesto territoriale;
- b) definizione del Progetto di Vita unitamente all'Assistente Sociale responsabile del caso e gestione del percorso a seguito dell'inserimento;
- c) definizione delle regole base per la gestione dell'alloggio e delle modalità di monitoraggio;
- d) supporto ed accompagnamento ai servizi sociali, sanitari, formativi e per il lavoro;
- e) predisposizione, a cadenza semestrale, di una relazione di monitoraggio sull'andamento dei singoli progetti individualizzati con evidenziati punti di forza e di debolezza destinata ai Responsabili del servizio inviante del Settore Sociale e Socio Sanitario ed agli Assistenti Sociali di riferimento;
- f) la partecipazione al Tavolo mensile della rete delle Associazioni, promosso dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al fine di coordinare interventi offerti agli ospiti dal volontariato locale.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico:

- al reperimento sul libero mercato degli alloggi necessari per la realizzazione del progetto (conformità edilizia degli impianti, buono stato di conservazione);
- all'allestimento, arredo, fornitura di elettrodomestici (al minimo frigorifero, piano cottura, forno, lavatrice), suppellettili e biancheria piana (cosiddetto Kit indispensabile);
- all'attivazione ed al pagamento delle utenze;
- alle spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria.

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato d'oneri che non risultino espressamente poste a carico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

In particolare è onere dell'Aggiudicatario ogni spesa inerente il personale ed il relativo trasporto nei luoghi di assistenza (alloggi ed altri luoghi in cui necessita l'intervento dell'operatore assistenziale).

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto i profili: giuridico, amministrativo, economico, igienico - sanitario, organizzativo e provvede ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose (compreso patrimonio mobiliare ed immobiliare) conseguenti allo svolgimento dei servizi, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività (come disposto dal successivo art. 14 del presente capitolato)

ART. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza a far data dal 01/07/2022 e con scadenza il 30/06/2024. L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d'urgenza a far tempo dalla medesima data del 01/07/2022, nell'eventuale mora della stipula del contratto.

Sarà pertanto necessario che l'aggiudicatario si attivi per il relativo reperimento degli alloggi come sopra specificato.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, dal 01/07/2024 al 30/06/2026 per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

E' escluso il tacito rinnovo.

Al termine della scadenza del contratto, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, dal 01/07/2026 al 31/12/2026. L'Aggiudicatario, nel caso dell'esercizio dell'opzione di proroga da parte dell'Unione, è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Unione si riserva inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), b) c) di poter estendere l'ambito di applicazione del contratto, prevedendo l'implementazione di progettazioni esistenti o la possibilità di attivare eventuali nuove progettualità inerenti i servizi oggetto del presente affidamento anche al fine di implementare le attività in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della relativa normativa di attuazione, della programmazione europea 2021-2027, della programmazione nazionale inerente le politiche sociali.

ART. 5 – IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

L'importo a base d'asta per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2024 ammonta ad euro 64.000,00 IVA esclusa, costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso esclusi.

L'importo sopra indicato è stato determinato tenendo conto del numero complessivo di posti letto, inclusi i posti letto per i minori, che la Ditta deve offrire ovvero pari a 14 (più 2 posti letto di emergenza per ogni appartamento) organizzati in almeno 3 appartamenti e si intende

comprensivo di tutto quanto necessario al corretto ed efficace funzionamento dei progetti, quali: costo del personale, costi generali e di gestione, compresi i costi della sicurezza, di assicurazione e di tutti i materiali necessari per il corretto funzionamento ed ogni altro onere necessario per lo svolgimento del servizio ad esclusione dei costi per la sicurezza (rischi da interferenza), nonché costi eventualmente sostenuti su posti vacanti in immobili il cui contratto è già stato attivato, spese di ripristino degli appartamenti, spese legali per la risoluzione delle occupazioni indebite, altre spese generali varie ed eventuali.

Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, poiché nell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'aggiudicatario.

Il valore stimato massimo dell'affidamento ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è pari ad un importo presunto di **€ 144.000,00** (esclusi gli incentivi tecnici) IVA esclusa, così distinto:

DESCRIZIONE	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA
Importo a base d'asta 01/07/2022 - 30/06/2024	€ 64.000,00
Opzione di rinnovo 01/07/2024 – 30/06/2026	€ 64.000,00
Opzione di proroga - art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 01/07/2026 – 31/12/2026	€ 16.000,00
Importo massimo stimato	€ 144.000,00
fondo per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, Dlgs. n. 50/2016	€ 416,00

ART. 6 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario se non è disposta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'articolo 106 comma 1 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche potranno essere richieste sulla base dell'andamento progettuale e della valutazione dei bisogni emergenti, sia tramite implementazione di progetti esistenti sia con attivazione di eventuali nuove progettualità inerenti i servizi o parte dei servizi oggetto del presente affidamento. Le modalità di esecuzione saranno esattamente definite e quantificate in termini economici attraverso successivi e separati atti.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, può

richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario.

In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della eventuale necessità di intervenire sull'assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell'andamento della domanda, di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico o sulla tutela di interessi rilevanti saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto con conseguente rinegoziazione dei termini contrattuali.

ART. 7 – PERSONALE

L'aggiudicatario deve garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidatagli, con proprio personale adeguatamente preparato e in possesso della formazione specifica prevista dalla vigente normativa e ne deve assicurare il costante aggiornamento.

In sede di esecuzione del contratto, così come stabilito dall'art. 100 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicatario deve realizzare le prestazioni oggetto del presente affidamento attraverso una o più figure di:

- **N. 1 operatore assistenziale/educatore per almeno 6 ore settimanali**, con compiti di progettazione, accompagnamento educativo, monitoraggio percorsi di inclusione e **di cui almeno 1 ora settimanale di coordinamento**.

Il personale impiegato deve essere in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Superiore Italiano o titolo analogo conseguito presso Istituti Superiori Stranieri dichiarato equipollente da un Istituto Superiore italiano e con precedente esperienza documentata di almeno 2 anni (24 mesi), anche non continuativi purché svolti nell'ultimo triennio, come operatore assistenziale per servizi equivalenti o, in alternativa, esperienza di almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi purché svolti nell'ultimo quinquennio, come operatore/educatore in contesti socio-educativo e di animazione.

Il personale impiegato, nell'esercizio della propria attività, si relaziona costantemente con l'Assistente Sociale responsabile dell'ospite in carico al Settore Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e organizza incontri mensili.

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Deve, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa dei singoli operatori, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli professionali e profili di esperienza, informando preventivamente la stazione appaltante.

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire, entro un termine massimo di 15 giorni dall'aggiudicazione, l'elenco nominativo del personale impiegato, con l'indicazione delle specifiche mansioni cui è adibito, dovranno inoltre essere comunicate le eventuali variazioni e sostituzioni di personale, che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto. Detto elenco dovrà essere

integrato da una dichiarazione del legale rappresentante della Ditta/Cooperativa aggiudicataria attestante, per ogni operatore, il tipo di rapporto contrattuale (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part time), dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali, oltre che il possesso del titolo di studio e delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, nonché l'immunità di ogni incaricato da condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

L'Aggiudicatario inoltre garantisce il corretto comportamento del personale impiegato nonché l'osservanza diligente di tutte le norme e disposizioni generali e delle prescrizioni disciplinari dettate dall'Ente.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. L'Aggiudicatario dovrà provvedervi entro 5 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di non adempimento saranno applicate, proporzionalmente, le penali pecuniarie previste dal presente capitolato speciale.

Tra l'Unione dei Comuni e il personale utilizzato dalla Ditta aggiudicataria è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti della medesima Ditta/Cooperativa nell'ambito degli obiettivi di servizio fissati dal presente capitolato speciale.

L'Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci:

- tutte le leggi, le disposizioni dei CCNL e contratti integrativi, sia sul versante normativo che salariale (anche con riferimento alle tabelle relative all'applicazione del CCNL per le Cooperative Sociali operanti nel settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo nella Provincia di Ravenna);
- gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata, nel corso del contratto, nelle summenzionate materie, come in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici, che trovi comunque applicabilità al presente affidamento.

Fondamentale per la riuscita del progetto è **la formazione** degli operatori coinvolti.

L'Aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata dell'affidamento la formazione permanente degli operatori.

L'Aggiudicatario dovrà proporre annualmente un Piano di Formazione del Personale impiegato che dovrà prevedere almeno un corso di formazione all'anno. Tale piano dovrà essere concordato nei tempi e nelle modalità di realizzazione con il competente responsabile della stazione appaltante.

L'Aggiudicatario oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata dell'affidamento, compresi ordinanze, regolamenti della Stazione Appaltante.

ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dai Codici di comportamento adottati dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si estendono, per quanto compatibili, agli aggiudicatari ed ai loro collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE DEI COMUNI

L'Unione si impegna, con la collaborazione dei comuni ad essa aderenti, a mettere a disposizione a titolo non oneroso eventuali spazi, sedi e attrezzature di sua proprietà e/o di cui dispone in concessione o comodato d'uso e a facilitare inoltre la messa a disposizione di ogni spazio si dovesse rendere necessario per la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna relativamente ai servizi di cui al presente affidamento, dovrà:

- a) comunicare prima dell'avvio del servizio, all'impresa aggiudicataria, gli elementi essenziali (quali ad es. l'identità degli utenti già inseriti e per i quali si dispone, nel presente capitolato, il mantenimento dell'alloggio, gli alloggi inizialmente disponibili) per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- b) assicurare la necessaria vigilanza e controllo al fine del corretto svolgimento del servizio.

ART. 10 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Nel rispetto del principio di libera concorrenza l'affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia tramite R.D.O. sul MEPA e previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse da effettuarsi a cura della Stazione Unica Appaltante rivolta a tutti gli operatori privati accreditati sul MEPA alla categoria merceologica Servizi Sociali – sottocategoria 4 "Servizi Sociali di Accoglienza ed Accompagnamento alla Residenzialità" in particolare accompagnamento alla residenzialità temporanea per situazioni sociali emergenziali, CPV 85310000-5 "Servizi di assistenza sociale".

Alla procedura negoziata telematica saranno invitati gli operatori economici accreditati sul MEPA alla categoria merceologica sopra indicata che avranno inviato manifestazione di interesse a partecipare al successivo confronto concorrenziale esperito in MEPA che verrà poi aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3), lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto dei criteri specificati nella Relazione Tecnica del Responsabile Unico del Procedimento e previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 commi 3, 4, 5 e 6 del Codice.

Le Ditte/Cooperative partecipanti devono presentare un unico ribasso percentuale sull'importo a base d'asta.

Le offerte presentate dalle ditte in sede di gara verranno sottoposte all'esame di una Commissione tecnica appositamente costituita ai sensi dell'art. 77 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 che opererà prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati e dettagliati nella "*Relazione del Responsabile Unico del Procedimento*".

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame dei progetti-offerta, di richiedere alle Ditte in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati, nonché la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai parametri tecnico qualitativi e al prezzo (qualità del servizio più prezzo offerto).

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si riserva di aggiudicare in tutto o in parte il servizio previsto a suo insindacabile giudizio o di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

ART. 11 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, fino al 31/12/2023, trovano applicazione le **clausole di revisione dei prezzi** previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

La revisione del prezzo è prevista anche in caso di rinnovo del contratto ed una sola volta alla stipula del nuovo contratto dello stesso. Nel caso l'ANAC o l'ISTAT non abbiano provveduto alla determinazione dei prezzi di riferimento relativi al servizio oggetto del presente contratto, si applica la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (*FOI*) misurata dall'ISTAT.

ART. 12 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sarà quello determinato in sede di gara a seguito del ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria stessa sull'importo a base d'asta di € 64.000 iva esclusa per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2024.

Il corrispettivo verrà corrisposto mensilmente a canone determinato dividendo l'importo di aggiudicazione per le 24 mensilità di durata del contratto.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna provvederà a liquidare le somme a suo carico attraverso emissione di mandato di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'aggiudicatario e quant'altro dagli stessi dovuto.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente al Capitolato in oggetto è – UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA Partita IVA 02291370399, con sede legale in Lugo Piazza Martiri Libertà n. 1. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.": **H50OES**. Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, deve essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG**). In ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'aggiudicatario al momento dell'ordinazione della spesa.

Nel caso in cui il responsabile dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il Responsabile del procedimento può sospendere il pagamento al fornitore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'aggiudicatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal responsabile dell'esecuzione. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015.

Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'esecuzione dell'accordo.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Qualora le modalità di fatturazione dovessero variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e l'aggiudicatario dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo al fornitore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente affidamento, il codice identificativo di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett.d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti al fornitore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è responsabile per tutti i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ai soggetti/nuclei familiari inseriti o a terzi, a persone o a cose, senza riserve ed eccezioni.

L'Aggiudicatario si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento, suoi eventuali rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi

formanti oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

- MASSIMALI R.C.T.:

- Euro 3.000.000,00 per sinistro;
- Euro 3.000.000,00 per persona,
- Euro 3.000.000,00 per danni a cose;

- MASSIMALI R.C.O.:

- Euro 3.000.000,00 per sinistro;
- Euro 3.000.000,00 per persona;

L'aggiudicatario dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni:

- *riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza deve prevedere :*

- estensione del novero dei terzi all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'aggiudicatario, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dagli aggiudicatari o dagli stessi detenute;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

- *riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

L'aggiudicatario è tenuto a dare al Settore Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare l'Unione dei Comuni da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa.

Le spese che l'Unione dei Comuni dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale o da eventuali crediti vantati dall'Aggiudicatario ed ancora da pagare ed, in ogni caso, da questa rimborsate.

ART. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI

Competono al Settore Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio di Housing Sociale Temporaneo e della normativa vigente.

Il Settore Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Unione dei Comuni si riserva la verifica periodica delle prestazioni oggetto del presente affidamento volta alla valutazione dei risultati conseguiti ed alla eventuale introduzione di modifiche all'attività svolta.

Si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento nel caso che, dopo due richiami scritti, l'Aggiudicatario non elimini le irregolarità contestate.

L'attività di lavoro prevede almeno un incontro mensile per verificare l'andamento del servizio con l'Assistente sociale inviante.

Gli incontri sono finalizzati a monitorare l'andamento del servizio e l'adeguamento dell'azione al variare dei bisogni dell'utenza sulla base dei Progetti di Vita redatti.

Inoltre è prevista una relazione semestrale indirizzata al Responsabile del Servizio Famiglie e Minori e/o con il Responsabile del Servizio Vulnerabilità Sociale ed Inclusione del Settore Sociale e Socio Sanitario dell'Unione dei Comuni, per il rendiconto delle attività svolte, in relazione ai casi inseriti nel periodo considerato, ed eventuali importi incassati con il fundraising e modalità di utilizzo degli stessi.

ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il responsabile dell'esecuzione può ordinarne la sospensione ed indica, nel verbale da compilare e inoltrare al Responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, disporre con atto motivato la sospensione dell'esecuzione del contratto. Si osserva l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018 in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il responsabile dell'esecuzione lo comunica al Responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del procedimento. Il Direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

ART. 17 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Per qualsiasi inadempimento o violazione agli obblighi contrattuali, l'Unione ha facoltà di fare eseguire d'ufficio nel modo ravvisato più opportuno, a spese dell'Aggiudicatario, quanto necessario al rispetto degli obblighi stessi, qualora questa appositamente diffidata, non vi ottemperasse nei termini perentori stabiliti dall'Unione.

Ciascun inadempimento o violazione potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Unione di Comuni con addebito all'aggiudicatario stesso dei conseguenti danni.

In ogni caso non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'Aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle parti penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali eventualmente riscontrate.

Qualora l'Aggiudicatario non adempia agli obblighi di cui al presente capitolato speciale, l'Unione dei Comuni ha il diritto di applicare una penale minima di € 30,00 fino ad una penale massima di € 300,00, secondo la gravità del caso, per ogni infrazione o abuso, a suo giudizio insindacabile, salvo la facoltà di risolvere il contratto a seguito di reiterate e notificate inadempienze (due volte) agli obblighi assunti.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a) del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021 n. 108, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni affidate con la presente procedura, trattandosi di prestazioni ad alta intensità di manodopera, la ditta aggiudicataria dovrà eseguire direttamente il 90 % delle attività ricadenti nella prestazione principale già dettagliata all'art. 3 del presente capitolato.

A fronte di quanto sopra, il subappalto è ammesso limitatamente a:

- 1) realizzazione di percorsi formativi e di qualificazione rivolta al personale impiegato nel servizio, oggetto di affidamento;
- 2) realizzazione di percorsi e prodotti di documentazione del servizio oggetto di affidamento.

La Ditta, in sede di presentazione del proprio progetto-offerta, deve indicare le parti del servizio che intende subappaltare, nei limiti di cui ai precedenti punti 1) e 2). Il subappalto deve essere formalmente autorizzato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'autorizzazione al subappalto sarà vincolata al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la

responsabilità dell'Impresa, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con il subappaltatore. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate all'Unione dei Comuni.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 49 comma 1 (lett. b, n. 2) del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021 n. 108, per il quale il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI

Regolamento europeo n. 679/2016 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

In esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Ditta aggiudicataria effettua trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari del servizio, di titolarità dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

In virtù di tale trattamento, l'Unione dei Comuni e la Ditta/Cooperativa aggiudicataria sottoscrivono **l'accordo allegato al presente capitolato** (All. A) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/679/UE e da ogni altra normativa applicabile.

L'Aggiudicatario è designata dall'Unione dei Comuni quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato "SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE TEMPORANEO - PERIODO 01/07/2022 - 30/06/2024 ". L'Aggiudicatario si obbliga a dare esecuzione all'allegato accordo per il trattamento dei dati personali.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto, da parte dell'Aggiudicatario, delle istruzioni di cui all'accordo allegato al presente capitolato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Tutti i dati forniti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Le informazioni accessibili, per gli utenti in carico al Settore Servizi Sociali e Socio -Sanitari, al fine di consentire all'aggiudicatario lo svolgimento della prestazione di cui al presente capitolato, sono:

- dati anagrafici, **progetti di vita**;

– recapiti telefonici dei familiari di riferimento

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o dell'Azienda USL della Romagna nel caso di progetti di vita e di cure integrati.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo sopra descritto non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui alle linee precedenti e rispondono nei confronti della stazione appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o dell'Azienda USL della Romagna.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti precedenti, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o dell'Azienda USL della Romagna hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la loro partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o dell'Azienda USL della Romagna delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o dell'Azienda USL attinente le procedure adottate dall'Aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'Aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o dell'Azienda USL, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovranno, su richiesta, ritrasmetterli all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o all'Azienda USL .

ART. 20 SCIOPERI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario non potrà sospendere il servizio assegnato, né rifiutarsi di effettuare le prestazioni richieste dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Trattandosi di servizio di pubblica utilità (L.146/90) nel caso di scioperi del personale dell'Aggiudicatario, è comunque sempre in carico alla stessa l'intero rischio della copertura del servizio concordato, indipendentemente dalle cause che lo hanno prodotto, senza eccezione alcuna e quindi il servizio non potrà essere sospeso per alcun motivo.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della regolare esecuzione dei servizi sarà richiesta alla Ditta/Cooperativa Aggiudicataria la costituzione di apposita cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dall'art. 93 del medesimo Decreto.

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 10 (dieci) giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Non sono ammesse polizze rilasciate da società finanziarie.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dalla stazione appaltante.

ART. 22 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008.

L'Aggiudicatario deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitari impartite dall'Azienda AUSL competente per territorio, dotando il personale di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre:

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso e prevenzione incendi;
- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività nell'ambito dell'emergenza covid-19;

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 8, il personale occupato dall'Aggiudicatario o dall'impresa subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conservata all'interno della sede di servizio in carpetta visibile e ben identificata.

Nell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'aggiudicatario. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra l'aggiudicatario e committente.

Non sono previsti pertanto oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

E' onere dell'Aggiudicatario tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei propri costi aziendali relativi alla sicurezza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta è previsto l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha diritto – indipendentemente dai casi previsti nei precedenti articoli – di promuovere nei modi e forme di legge la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei casi sotto indicati:

- 1) abbandono del servizio affidato, salvo che per forza maggiore;
- 2) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- 3) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alla normativa in materia di sicurezza, prevenzione, assistenza, previdenza ed assicurazione dei lavoratori e dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- 4) per comportamento abitualmente scorretto verso i destinatari del servizio;
- 5) per l'inosservanza di uno o più impegni assunti verso l'Unione dei Comuni;
- 6) quando si renda colpevole di frode in caso di fallimento;
- 7) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti il presente Capitolato o subappalto in toto o in parte del servizio;
- 8) qualora l'aggiudicatario non mantenesse per tutta la durata del contratto il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
- 9) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione del servizio affidato, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
- 10) in caso di inosservanza delle modifiche o degli interventi richiesti dall'Ente appaltante o in caso di carenze gravi ed irrimediabili in quanto incidenti sul servizio in maniera pregiudizievole ai sensi del medesimo articolo.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Unione dei Comuni intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, quantificati nella somma pari alla differenza di prezzo tra quello praticato rispettivamente dall'aggiudicatario e dalla ditta subentrante, nonché nelle spese sostenute dall'Unione dei Comuni per l'eventuale ri-affidamento del servizio. L'importo complessivo sarà prelevato dal deposito cauzionale e dagli altri crediti dell'Impresa.

Inoltre il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

ART. 24 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di affidamento del servizio, di cui al presente

capitolato, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 25 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Al fine di garantire la continuità del servizio l'aggiudicatario del contratto di affidamento del servizio, di cui al presente capitolato, è tenuto all'individuazione di alloggi adeguati, per numero, tipologia, ampiezza e contesto territoriale, per garantire l'accoglienza ai n. 6 progetti (tra adulti e nuclei familiari) già attivati nel servizio ed organizzati in 3 appartamenti per un totale di posti letto occupati pari 16, come previsto dall'art. 142 comma 5-ter del D. Lgs 50/2016, garantendo le medesime soluzioni attuali (camera singola/doppia/tripla o per nucleo familiare).

ART. 26 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di accettare tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale.

L'Aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare che la stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'Aggiudicatario.

ART. 27- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DL 95/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza (CONSIP/Intercent ER) che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico degli aggiudicatari tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti ai contratti, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione sulla base del regime fiscale degli aggiudicatari.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con l'operatore economico individuato a seguito della procedura in oggetto, stipulerà regolare contratto in forma di scrittura privata con ogni onere a carico della Dita esecutrice stessa, comprese le imposte di bollo e di registro sulla base del regime fiscale dell'aggiudicatario.

ART. 29 - RECESSO

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità e i termini previsti all'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm.ii.. In caso di recesso verranno pagate all'aggiudicatario le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 30 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ravenna. Nelle more della definizione della controversia, l'aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna le decisioni in ordine all'esecuzione dello svolgimento del servizio affidato. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 31 - NORMATIVA

La presente procedura è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla Legge 11.09.2020 n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. "Semplificazioni" n.76/2020 e dalla Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione con modificazioni del D.L. n. 77/2021, in quanto applicabile poiché trattasi di servizi di cui agli artt. 140 e seguenti. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegati:

A) Accordo per il trattamento di dati personali